

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato da C.N.C.U. |

nella seduta del 2 dicembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Giova premettere che il Ricorrente ha presentato due ricorsi aventi ad oggetto un diverso *petitum* nei confronti della medesima Banca.

Con lettera del 24.07.2009 il Ricorrente - ricevuta dalla Banca copia dei movimenti relativi ad un libretto di deposito cointestato con il fratello - chiedeva alla Banca "*copia della documentazione di tutti i movimenti superiori a 90.000 €. Documenti da cui risulti l'evidenza di chi ha operato e da quali conti o su quali conti vennero movimentati i soldi*".

La Banca rispondeva evidenziando di aver fornito i movimenti relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 16 gennaio 2002, data di estinzione del rapporto; con riguardo alla richiesta di documenti evidenziava che "*le giornate contabili interessate sono archiviate presso il nostro Archivio Centrale aziendale, il che comporta tempi di evasione e costi di riproduzione al momento non quantificabili*", precisando che "*saranno messe a Sua disposizione unicamente le copie delle operazioni di prelievo/versamento da Lei poste in essere*".

In relazione alla vicenda veniva altresì presentato un esposto alla Banca d'Italia.

Dagli atti risulta che in data 19.11.2009 (presumibilmente all'esito di ulteriore richiesta da parte del Ricorrente) la Banca evidenziava di aver agito correttamente, fornendogli la documentazione richiesta. Precisava che "*diversi pronunciamenti del Garante per la privacy stabiliscono che la copia delle singole operazioni poste in essere dall'altro cointestatario possono essere fornite solo previa autorizzazione di quest'ultimo*".

Con ulteriori missive del 14.12.2009 e del 28.01.2010 il Ricorrente contestava l'esistenza di un orientamento del Garante per la privacy nella direzione prospettata dalla Banca ed evidenziava altresì l'assenza di limitazioni in tal senso previste contrattualmente, rinnovando l'invito alla Banca a fornire copia delle operazioni registrate sul libretto a lui cointestato ("*Guardi che io sto solo cercando*



di ritrovare i beni di famiglia, che mi sono stati sottratti, e cercherò di farlo senza alzare le mani su mia madre o su mio fratello”).

Il Ricorrente si rivolgeva altresì alla Capogruppo della Banca per segnalare *“la difficile situazione che si [era] creata”*, insistendo nella richiesta di *“riscontri coi quali far valere i [suoi] diritti di erede”* e ravvisando la causa dell’incomunicabilità venutasi a creare, da un lato, nell’intenzione della Banca di fare decorrere i dieci anni previsti dalla normativa in materia per la conservazione dei documenti, e dall’altra, nell’esistenza di un conflitto di interessi nascente dalla circostanza che l’avvocato del fratello era anche legale di fiducia della Banca.

Il Ricorrente dopo aver riepilogato la fase di reclamo - a fronte della mancata produzione, da parte della Banca, della documentazione richiesta relativa al libretto di deposito n. 1663 – ha formulato le seguenti richieste:

- 1) *“ordinare alla Banca di conservare tutti i documenti relativi anche oltre i 10 anni;*
- 2) *ordinarne la produzione. Occorrono le contabili da cui si possa rilevare dove sono finiti i soldi;*
- 3) *(...) un risarcimento non simbolico e proporzionato al danno e ai valori contenuti sul libretto”.*

É allegata al ricorso copia della corrispondenza intercorsa con la Banca nella fase di reclamo.

Con mail dell’8.07.2010 la Banca ha anticipato alla Segreteria Tecnica le cd. *“Controdeduzioni al ricorso”*, precisando, tuttavia, di non aver mai ricevuto copia del ricorso e di controdedurre ad una lettera del Ricorrente datata 7.06.2010, avente ad oggetto - oltre alle contestazioni afferenti alla cassetta di sicurezza, non oggetto del presente ricorso - la richiesta della documentazione relativa ai movimenti effettuati sul libretto n. 1663 cointestato con il fratello.

Con mail del 12.07.2010 la Segreteria Tecnica ha comunicato alla Banca che - salvo diversa specifica indicazione della stessa - non avrebbe acquisito agli atti le *“Controdeduzioni”* in parola in quanto riferite ad un documento (*i.e.* la lettera del 7.06.2010) diverso dal ricorso presentato all’ABF.

La Banca rispondeva con mail del 13.07.2010 per rendere noto di aver ricevuto il ricorso in parola e di avere intenzione di produrre nuove controdeduzioni entro i termini previsti.

Le riferite *“nuove Controdeduzioni”* non sono mai pervenute alla Segreteria Tecnica, nonostante il sollecito inviato in data 30.09.2010.

Fermo restando quanto sopra, per mere ragioni di completezza, di seguito si riporta una sintesi delle argomentazioni svolte dalla Banca nelle prime *“Controdeduzioni”* prodotte.

La Banca ha premesso che il Ricorrente ha lamentato la mancata consegna della documentazione relativa ai movimenti effettuati sul deposito a risparmio nominativo n. 1663, cointestato con il fratello, acceso in data 4.02.1994 ed estinto in data 16.01.2002.

In proposito ha affermato che il suo rifiuto si fonda sull’opposizione formulata dal fratello cointestatario. Quest’ultimo avrebbe fornito copia di un *“contratto di cessione di partecipazioni sociali”* (di seguito, il *“Contratto”*) - allegato alla comunicazione - che risulta sottoscritto dai due fratelli.

La Banca ha evidenziato che al punto 13/4 del Contratto il Ricorrente ha dichiarato di *“non vantare e comunque rinunciare, anche a titolo transattivo, ed anche nei confronti della sig.ra [la madre del Ricorrente] a qualunque diritto o azione, anche ereditari, relativi ad ogni bene oggetto della presente cessione e di quella di cui all’art. 14, relativi al libretto di deposito n. 1663 o al c/c 7594/46 presso la [Banca] e rapporti connessi (...)”*. Ha precisato che il contratto è allo studio dell’ufficio legale della Banca per poter fornire una risposta definitiva al Ricorrente. La Banca ha precisato, inoltre, che alla data di sottoscrizione di tale contratto (2.08.2002) il libretto di risparmio in oggetto risultava già estinto (data di estinzione: 16.01.2002).

Con mail del 9.09.2010 il Ricorrente ha trasmesso alcune osservazioni in merito alla *“risposta”* ricevuta dalla Banca.

In particolare, ha rilevato che fin dai primi contatti *“dopo la morte [della] madre”* la Banca ha avuto un atteggiamento *“dilatatorio, scostante e servile”*.



Ha, quindi, ribadito il suo diritto ad ottenere la documentazione relativa ai movimenti del libretto n. 1663 in quanto a lui cointestato, affermando che: *“La Banca non fornisce prove delle richieste di consenso o del diniego. L’esistenza di una clausola, di un contratto che è pure in discussione in tribunale, riguardante accordi pre-ereditari e quindi palesemente nulla, non deve riguardare la Banca. Si tratta di somme notevoli (movimenti di più di 500.000 €), e di molta fatica per vedersi riconoscere un diritto e che la banca sta coprendo il sottrattore, quindi l’indennizzo non deve essere simbolico”*.

Ha, inoltre, allegato alcune pronunce del Garante per la protezione dei dati personali relative al diritto d’accesso dell’erede ai dati personali del defunto, nonché alcuni estratti di articoli tratti da pagine web di un quotidiano, dai quali si evincerebbe che l’avvocato del fratello è anche il legale storico della capogruppo della Banca.

Con ulteriore mail del 24.11.2010 - indirizzata alla Banca - e trasmessa in copia conoscenza anche alla Segreteria Tecnica, il Ricorrente ha reso noto di aver inviato alla Banca una lettera avente il seguente tenore:

*“Gentile sig. Direttore ,
dal 2009 Vi richiedo copia dei movimenti dei libretti indicati, mi avete sempre risposto che state cercandoli in archivio, e non li avete mai consegnati.
Nel 4/2010 ho presentato ricorso all’ABF, che Vi è stato anche notificato il 15/06/2010 come da RR allegata.
Il ricorso in oggetto sospende i termini legali per la conservazione dei documenti.
Qualora i documenti venissero distrutti, pur in presenza della sospensiva, ne sarete responsabili per un valore pari al danno provocato e cioè pari alle cifre in detti libretti,
Cordialmente”*.

DIRITTO

La questione centrale per la soluzione del caso in esame riguarderebbe la possibilità, per il cliente cointestatario di un libretto di deposito, di domandare all’intermediario copia della documentazione che attenga all’oggetto del rapporto bancario passato o in essere.

Ora, come già si è avuto occasione di rilevare in precedenti analoghi, è noto che il disposto dell’art. 119 T.U.B., comma 4°, prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

La norma appena illustrata va poi coordinata con quanto previsto dalle “Disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari” (Sez. IV, par. 4), secondo le quali “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.

Da ciò non può che dedursi che il diritto del ricorrente di ottenere la documentazione relativa al libretto di risparmio in questione, al fine di ricostruirne tutte le vicende relative, non è stato correttamente soddisfatto dall’intermediario, in quanto risulta inequivocabilmente che l’intermediario resistente non ha adempiuto alle reiterate richieste formulate dal ricorrente.

E’ pur vero che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti può desumersi che sia stata consegnata al Ricorrente solo la documentazione relativa alle operazioni da lui disposte sul libretto, e non già quella relativa alle operazioni disposte dal fratello (che sarebbero comunque ricavabili “per differenza”), ma ciò non è sufficiente a mutare la conclusione appena illustrata.

Né può in alcun modo essere invocata dall’intermediario, a tale proposito, la necessità di tutela di dati personali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Come già precisato da questo Collegio in altre occasioni, deve distinguersi la richiesta relativa all'informazione che riguardi un mero dato personale da quella che riguardi informazioni di carattere patrimoniale, eventualmente accompagnata dalla richiesta di copia della relativa documentazione ai sensi della normativa già citata.

Infatti, come specificato anche dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è assolutamente necessario distinguere tra la normale procedura per l'accesso alla documentazione bancaria regolamentata dal Testo unico bancario (che consente al cliente di ottenere copia di atti interi e documenti bancari contenenti o meno dati personali) ed il caso specifico del diritto all'accesso ai dati personali.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel dettare le Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario (Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007), al punto 5.2 (Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 Tub) ha chiaramente sottolineato che "Il diritto di accedere ai dati personali previsto dall'art. 7 del Codice deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria previsto dall'art. 119 del Tub. Va al riguardo considerato che quest'ultimo, a differenza di quanto previsto dagli artt. 7 ss. del Codice, riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all'interessato, sia nel caso in cui ciò non accada). Tale diritto non prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse [...]".

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente in termini assolutamente generici, difettando nel modo più assoluto qualsiasi riscontro probatorio, deve concludersi per la non meritevolezza di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario provveda, nel più breve tempo possibile, a fornire al ricorrente la documentazione relativa al libretto di deposito n. 1663, nei dieci anni antecedenti alla data del 24/07/2009.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO